



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione ANNO 1997

Prima, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.3753/97 proposto dall'impresa **G. G.**, quale capogruppo dell'a.t.i. tra la stessa e l'impresa **G. B.** s.p.a, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Immordino, presso il cui studio in Palermo, via Libertà n.171, è elettivamente domiciliato,

contro

- la Provincia Regionale di **P.**, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Petralia, presso il cui studio in Palermo, via Mariano Stabile n.142, è elettivamente domiciliato, e

e nei confronti

dell'impresa **B. G.**, capogruppo dell'a.t.i. tra la stessa e l'impresa **I. Srl**, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cicero, ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Pirandello n.2 (studio avv. Candia),

per l'annullamento

1) del verbale di gara 21 agosto 1997, con il quale il pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di adeguamento alle normative vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, prevenzione incendi, impianti elettrici e protezione contro i fulmini

1150/98  
N. Reg. Sent.  
N. 3753 Reg. Gen.



del plesso scolastico I.T.C.G. "Dalla Chiesa" di Partinico, è stato  
 aggiudicato all'a.t.i. **B. - I.**, previa esclusione  
 dell'a.t.i. **R. - P.** s.r.l. e ammissione dell'a.t.i.  
**T.** s.p.a. - **P. M.**

2) degli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  
 rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Dr. Nicolò Monteleone;

Uditi alla pubblica udienza del 12 maggio 1998 l'avv.  
 Giovanni Immordino per l'impresa ricorrente, l'avv. Angela  
 Petralia per la Provincia di **P.** e l'avv. Giuseppe Cicero per  
 l'impresa controinteressata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO

Con ricorso notificato il 24 ottobre 1997 e depositato il 31  
 dello stesso mese, l'impresa **G. G.**, quale capogruppo  
 dell'a.t.i. costituitata tra la stessa e l'impresa **G. B.** s.p.a.,  
 ha impugnato il verbale di gara in epigrafe indicato con il quale il  
 pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di adeguamento alle  
 normative vigenti in materia di eliminazione delle barriere  
 architettoniche, prevenzione incendi impianti elettrici e  
 protezione contro i fulmini del plesso scolastico I.T.C.G. "Dalla

Chiesa" di Partinico, è stato aggiudicato all'ati. **B. - I. Srl**  
(importo a b.a. L. 1.644.657.794)

La ricorrente, dolendosi dell'esclusione dell'ati.

**R. - P.** s.r.l. e dell'ammissione dell'ati. **T.**

s.p.a. - **P.M.**, con conseguente alterazione della media delle offerte formulata ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia (tra cui è rientrata la ricorrente medesima), ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art 35 della legge 11 febbraio 1994, n 109 in relazione agli artt. 25 e 27 del D.M. 9 marzo 1989 n. 172 ed all'art 2 della legge 15 gennaio 1968, n. 15 - Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.

L'ati. **R. - P.** non poteva essere esclusa dalla gara, in quanto quest'ultima impresa aveva prodotto apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di conferimento di azienda ed aveva chiesto il trasferimento dell'iscrizione all'ANC, a nulla potendo, poi, rilevare il mancato trasferimento della direzione tecnica dell'azienda conferita

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 - lettera F) - del bando di gara e dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15 - Eccesso di potere per disparità di trattamento.

L'ati. **T.** s.p.a. - **P.M.** avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, in quanto la **T.** non ha

prodotto i certificati del casellario giudiziario relativo ai direttori tecnici né la loro dichiarazione sostitutiva, inammissibilmente resa dall'amministratore della società.

3) Violazione del principio di buon andamento della Pubblica amministrazione e di non contraddittorietà degli atti amministrativi.

In occasione di altra gara d'appalto indetta dalla stessa Amministrazione provinciale di P. e svoltasi in pari data (21 agosto 1997), l'a.t.i. R.-P. s.r.l. è stata legittimamente esclusa e l'a.t.i. T. s.p.a. - P.M.

è stata altrettanto legittimamente ammessa.

La Provincia Regionale di P., costituitasi in giudizio, con due memorie nei termini, ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome indonato; vante le spese.

Si è parimenti costituita la controinteressata impresa B. G., la quale, con memoria, ha eccepito l'inammissibilità e l'irricevibilità del ricorso, contestandone, nel merito, la fondatezza e chiedendone il rigetto; con vittoria delle spese di lite. La stessa impresa, con ricorso incidentale, notificato il 13-14 novembre 1997 e depositato il 18 dello stesso mese, ha evidenziato la carenza di interesse dell'a.t.i. ricorrente, essendo mutato, con l'entrata in vigore del D.M. 28 aprile 1997, il metodo per la ricerca dell'anomalia delle offerte.

Alla camera di consiglio del 6 novembre 1997 l'esame della domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del

provvedimento impugnato è stato rinviato al merito.

Con memoria depositata il 1° aprile 1998, la società ricorrente, nel replicare alle deduzioni delle parti resistenti, ha ulteriormente illustrato quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio.


Alla pubblica udienza del 12 maggio 1998 i patroni delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi ed il ricorso è stato posto in decisione.

#### DIRITTO

L'eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata dalla resistente impresa **B. G.**, deve essere condivisa.

In primo luogo, va rilevato che l'art.19 - terzo comma- del D.L. 25-3-1997 n. 67, convertito con modificazioni in legge 23-5-1997 n. 135, concernente l'accelerazione dei procedimenti giurisdizionali relativi, tra l'altro, a procedure "di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità", dispone che nella materia de qua "tutti i termini processuali sono ridotti della metà".

Ora, come ha avuto occasione di affermare questa Sezione in fattispecie analoghe alla presente (v. sentenze 13 giugno 1997 n.958 e 1 agosto 1997 n.1233), tale disposizione deve intendersi riferita anche ai termini prescritti per l'impugnazione ed il deposito del ricorso, come provato dall'evidente ratio legis, volta



all'abbreviazione di tutti i termini incidenti sulla durata del contenzioso in materia di appalti pubblici, e dal comma 6° del citato art.19 che riduce da sessanta a trenta giorni i termini per la proposizione dei motivi di appello.

E poichè, nel caso di specie, il ricorso è stato notificato in data 24 ottobre 1997, lo stesso deve ritenersi intempestivo, anche a non volere tenere conto della data (13 settembre 1997) di pubblicazione nella G.U.R.S. dell'esito della gara in questione, dal momento che la piena conoscenza del verbale di gara impugnato è comunque dimostrata dal "ricorso ad opponendum" (in atti) presentato dall'a.t.i. ricorrente il 18 settembre 1997, a nulla potendo, al riguardo, rilevare la circostanza che detto verbale sia stato pubblicato all'albo della provincia reg.le di Palermo, anzichè per tre giorni, come previsto dall'art.23 della legge reg.le 8 marzo 1971, n.5, per venti giorni (dal 5 al 24 settembre 1997), dato che la definitività del verbale di gara è correlata dal medesimo art.23 soltanto alla "assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara".

Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile.

Le spese di giudizio (ivi comprese quelle relative al processo tutelare) seguono la soccombenza, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia -Sez.I^-

dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe indicato.-----

Condanna l.a.t.i. ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore delle parti resistenti (pro quota), nella complessiva somma di L.2.000.000 (duemilioni).-----

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.-----

Così deciso in Palermo, in camera di consiglio, addì 12 maggio 1998, con l'intervento dei sigg. Magistrati:-----

- Giovanni Castiglione, Presidente;
- Nicolò Monteleone, Consigliere - estensore;